

Testo dell'intervento del consigliere Jurij Di Massa del gruppo
"Centrodestra gavornanese".

Seduta del 4.6.2011

Premesso che

- il Centrodestra gavornanese intende onorare il responso dell'urna e con ciò la volontà popolare scaturita dalla recente tornata elettorale;
- "i consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività comunale" (art.10 bis Statuto);
- il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale costituiscono baluardo invalicabile per la democrazia e la tutela dei diritti dei cittadini, come ogni norma vigente nell'ordinamento nazionale;
- è dovere intangibile e ferma intenzione di questo gruppo consiliare onorare la lettera della norma, ad evitare un *vulnus* che potrebbe arrecare irreparabili danni all'intera comunità gavornanese;

per ciò detto, si osserva quanto appresso:

- **Ai sensi dell'art. 41 1° comma T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000)**, "Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69";

- **L'art.34 del vigente Statuto Comunale** prevede che: "non sono sottoponibili a pareri, se non ad una verifica del segretario relativamente al rispetto delle procedure previste dalla legge, gli atti relativi a: la convalida degli eletti...omissis...";

- **L'art. 60 del cit. T.U.**, prevede come causa di ineleggibilità l'esercizio delle funzioni di dipendente comunale, salvo che "l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca, incarico o comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature";

- Avuto riguardo alla **determina n° 129 del 20/04/2011** dalla quale si evince che il candidato sindaco Borgni ha presentato domanda di aspettativa in data 18/04/2011, ovvero in data anteriore a quella consentita *ex lege* (15/04/2011), ciò in contrasto col dettato del citato T.U.;

Tutto quanto sopra premesso,

visto il combinato disposto degli artt. 41, 60, 69 del D.L.vo 18.8.2000 n.267 e 34 dello Statuto Comunale vigente, vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.68 del 24.5.2011, avente ad oggetto l'"esame della condizione degli eletti nella consultazione elettorale del 15-16 maggio 2011", rappresenta la violazione del dettato normativo colla conseguente obbligatoria declaratoria di legge in punto di ineleggibilità che, nella denegata ipotesi di mancata contestazione *ex officio*, deve trovare cogente riscontro all'esito della intervenuta formale contestazione, dovendosi intendere la presente come tale.

Gavornano, 4 giugno 2011

Avv.to Jurij Di Massa
"Centrodestra gavornanese"